



News

TAX, VAT, CUSTOMS, LEGAL, ACCOUNTING

Luglio 2019

-
- | | |
|---|--|
| 1. FISCALITA' NAZIONALE | Corrispettivi: obblighi di certificazione e conservazione |
| 2. IVA | In presenza di autofattura semaforo rosso per l'esterometro |
| 3. DOGANE | Lettera di intento valida per più importazioni |
| 4. LEGALE | Responsabilità precontrattuale: non è rottura ingiustificata delle trattative, rinviare la firma di un contratto a dopo le ferie |
| 5. ACCERTAMENTO
TRIBUTARIO/RISCOSSIONE | Sospensione feriale: facciamo il punto |
| 6. GIURISPRUDENZA E PRASSI | Principali novità |
-

CORRISPETTIVI: OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE E CONSERVAZIONE

Con l'avvento dei "corrispettivi telematici" cambieranno le modalità con le quali gli operatori del settore dovranno certificare e conservare i dati delle transazioni poste in essere. In particolare, il nuovo obbligo si applicherà dal 01.01.2020 per la generalità dei commercianti al minuto ex articolo 22 D.P.R. 633/1972.

Per quanto concerne gli obblighi di certificazione e conservazione si ricorda come, ai sensi dell'articolo 22 D.P.R. 633/1972, le operazioni effettuate da commercianti al minuto e soggetti assimilati non sono soggette all'obbligo di emissione della fattura, sempreché il documento non sia espressamente richiesto dal cliente. In tali casi, l'articolo 1 D.P.R. 696/1996 prevede l'obbligo di certificazione fiscale dell'operazione attraverso l'emissione, in luogo della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale o, in ultimo, del documento commerciale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, L. 413/1991.

La L. 18/1983, ed il relativo decreto attuativo del 23.03.1983, stabiliva inoltre che lo scontrino doveva essere rilasciato obbligatoriamente utilizzando esclusivamente speciali registratori di cassa che dovevano essere in grado di produrre e stampare, oltre al normale scontrino fiscale, anche:

- apposito scontrino di chiusura giornaliera, progressivamente numerato contenente il numero degli scontrini emessi nella giornata ed il totale complessivo giornaliero dei corrispettivi delle operazioni effettuate;
- un giornale di fondo, contenente il numero progressivo degli scontrini, l'ammontare complessivo dell'operazione nonché il totale complessivo giornaliero dei corrispettivi delle operazioni effettuate.

Quanto invece agli obblighi di conservazione, l'articolo 16 del citato Decreto 23.03.1983 e, in senso conforme, la circolare n. 60 del 10.06.1983, stabiliscono che, in tema di obblighi di conservazione documentale, *"I registri e i documenti previsti dal presente decreto, ad eccezione del giornale di fondo, devono essere tenuti e conservati ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il giornale di fondo deve*

essere conservato per un biennio a decorrere dalla data dell'ultima operazione ivi riportata...."

Secondo l'articolo 39 citato, i registri, le fatture e gli altri documenti devono essere conservati fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine decennale, stabilito dall'articolo 2220 cod. civ. (per via del richiamo all'articolo 22 D.P.R. 600/1973) e, agli effetti tributari, dall'articolo 8, comma 5, L. 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente.

Nell'attuale panorama normativo il processo di conservazione dei documenti rilevanti ai fini fiscali può essere effettuato tramite due distinte metodologie:

- analogica;
- informatica/elettronica.

Con particolare riferimento allo scontrino fiscale, la circolare AdE 36/E/2006 richiamando l'articolo 1, comma 3, del citato D.M. 23.03.1983, chiarisce come lo stesso debba essere emesso in forma cartacea.

Ciò non impedisce, tuttavia, che il giornale di fondo venga conservato in formato digitale, purché garantisca la non alterabilità delle informazioni ivi memorizzate (con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31 maggio 2002 è difatti stata introdotta la possibilità di tenere, in alternativa alla modalità cartacea, un giornale di fondo elettronico – DGFE), con evidenti benefici.

Il giornale elettronico potrebbe fungere da archivio elettronico e, in linea con le regole di semplificazione, portare ad una rilevante attenuazione dei costi di acquisizione e di conservazione del materiale cartaceo utilizzato, purché rispetti tutti i requisiti richiesti dalle norme in materia (a tal proposito si veda il D.P.C.M. 03.12.2013, CAD Codice dell'amministrazione digitale, ...).

Sempre l'Agenzia, in una risposta ad uno specifico interpello sollevato da un'associazione di categoria (consulenza giuridica n. 954-8/2014 del 15 luglio 2014), ha confermato che il DGFE può essere considerato un valido supporto di conservazione dei documenti rilevanti ai fini fiscali in alternativa alla conservazione cartacea (si veda ancora la circolare AdE 36/E/2006).

A cura di
Dott. Davide Albonico

IN PRESENZA DI AUTOFATTURA SEMAFORO ROSSO PER L'ESTEROMETRO

In ipotesi di acquisto da soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato l'emissione di autofattura elettronica consentirebbe di evitare la trasmissione dell'esterometro.

Operativamente, in questi casi, il soggetto passivo deve compilare il campo della sezione "Dati del cedente/prestatore", inserendo l'identificativo Paese e quello del soggetto non residente/stabilito; nei "Dati del cessionario/committente" devono, invece, essere fornite le informazioni concernenti il soggetto italiano che emette il documento e lo trasmette mediante Sistema di Interscambio, mentre la sezione "Soggetto Emittente" va valorizzata con il codice "CC".

Questo è quanto stabilito nella FAQ 19 luglio 2019 n. 140, in linea con precedenti orientamenti.

In particolare, nella precedente FAQ 27 novembre 2018 n. 36, l'Amministrazione finanziaria aveva chiarito che "Per gli acquisti intracomunitari e gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia è tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis del d.Lgs. 127/15". Siffatta disposizione prevede che l'esterometro possa non essere presentato "per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche".

Per completezza, occorre ricordare che già il provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757, aveva inoltre previsto che, per le sole fatture emesse, le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere potessero essere eseguite "trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle entrate l'intera fattura emessa", in un file nel formato XML e compilando il campo "CodiceDestinatario" con un codice convenzionale.

Come da parte della dottrina evidenziato, pare sostenibile che un'interpretazione letterale delle recenti risposte dell'Agenzia porterebbe a concludere che, nell'ipotesi di acquisti da soggetti non residenti o non stabiliti, in ordine ai quali si emetta autofattura elettronica (soggetti extra-Ue), non sarebbe necessario l'invio dell'esterometro (FAQ n. 140/2019), mentre nell'ipotesi di acquisti da soggetti stabiliti in altri Paesi

Ue, dovendosi procedere a integrazione del documento, i dati delle fatture d'acquisto intracomunitarie dovrebbero necessariamente essere trasmessi con la comunicazione dati fatture transfrontaliere (FAQ n. 122/2019).

Per quanto riguarda il tema del reverse charge interno, la medesima FAQ n. 36 è stata aggiornata e stabilisce, attualmente, che il documento tramite il quale si effettua l'integrazione, "non deve essere obbligatoriamente inviato al Sdl" (si veda "Facoltativa l'integrazione «elettronica» nel reverse interno" del 19 giugno 2019).

In tema di prestazioni sanitarie occorre poi evidenziare che le fatture emesse nei confronti di altri soggetti passivi IVA (B2B) devono essere emesse in formato elettronico mediante Sdl. Il rispetto della normativa in tema di privacy porta, tuttavia, a ritenere che nella descrizione dell'operazione, pur nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 comma 2 lett. g) del DPR 633/72 (che stabilisce l'obbligo di indicare "natura, quantità e qualità dei beni e servizi"), non debbano essere fornite indicazioni sui nominativi dei pazienti o in ordine ad altri elementi che consentano di "associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile" (cfr. FAQ 19 luglio 2019 n. 73).

Va, infine, sottolineato come, fra i chiarimenti di recente pubblicazione, l'Agenzia abbia precisato che il versamento dell'imposta di bollo in eccesso non può essere utilizzato quale credito in compensazione per il pagamento di altri tributi o dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 6 del DM 17 giugno 2014. Benché sul punto non siano fornite ulteriori indicazioni, potrebbe ritenersi, in tal caso, applicabile, la domanda di rimborso presentata ai sensi dell'art. 37 del DPR 642/72 (FAQ 19 luglio 2019 n. 132).

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

LETTERA DI INTENTO VALIDA PER PIU' IMPORTAZIONI

L'Agenzia delle Dogane, con le note nn. 69283 e 73328 del 16 luglio, è intervenuta, rispettivamente, sulle novità apportate dal DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) in merito alle lettere d'intento e alle modalità di pagamento dei diritti doganali, nonché sul trattamento delle autofatture emesse per l'estrazione dei beni da un deposito IVA.

In particolare, con la nota n. 69283/2019, l'Ufficio ha commentato la modifica sostanziale apportata all'art. 1, comma 1, lett. c) del DL 746/83, in base a cui, dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali continueranno a trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, che ne rilascerà sempre ricevuta telematica, ma non dovranno più consegnare al proprio fornitore o prestatore ovvero in dogana la dichiarazione stessa, assieme alla ricevuta dell'avvenuta presentazione.

Di converso, il cedente dovrà indicare, nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d'intento, gli estremi del protocollo di ricezione riportati sulla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

L'importatore, invece, dovrà indicare, come avviene tutt'ora, gli estremi del protocollo nella dichiarazione doganale.

In particolare, in caso di importazioni mediante l'utilizzo del plafond IVA, l'identificativo della dichiarazione d'intento attribuito dal servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate deve essere inserito nella casella 44 della dichiarazione doganale (riportando il codice documento 01D).

La nuova disposizione, infine, specifica che le dichiarazioni d'intento possono avere a oggetto anche una pluralità di operazioni, con la conseguenza che è possibile utilizzare una lettera d'intento a copertura di più importazioni.

Analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, infatti, una lettera d'intento può riguardare una serie di operazioni doganali d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento.

In importazione, l'operatore potrà compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del

modello di dichiarazione d'intento, inserendo in quest'ultimo caso l'importo corrispondente all'ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che presume di utilizzare all'importazione nel periodo di riferimento.

Da ultimo, l'Agenzia delle Dogane si sofferma sulle nuove modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali di cui all'art. 77 del DPR 43/73 (TULD), che consentono, da un lato, alla Pubblica Amministrazione, di facilitare la gestione e la riconciliazione dei pagamenti, dall'altro, all'operatore economico, di adempiere alle obbligazioni senza doversi recare presso gli uffici doganali.

La Dogana ha infatti aderito al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi di pagamento (c.d. sistema pago PA).

A tal proposito, si ricorda che le nuove modalità di pagamento riguardano tutti i diritti riscossi dalle dogane in forza di specifiche disposizioni legislative e, pertanto, sono compresi anche i prelievi non direttamente connessi con un'operazione doganale, come, ad esempio, la tassa di ancoraggio.

Da ultimo, con la nota n. 73328/2019 l'Ufficio, confermando la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 104/2019, ha ribadito che in caso di estrazione da un deposito IVA l'autofattura può essere inviata al Sistema di Interscambio.

Diverso, invece, è il caso in cui non vi fosse corrispondenza tra il valore del bene introdotto nel deposito IVA e il valore del bene estratto, circostanza che si verifica, ad esempio, quando i beni sono sottoposti a lavorazioni o trasformazioni in sospensione d'imposta.

In tale ipotesi, l'estrazione deve avvenire con autofattura, la quale segue le regole generali e, pertanto, deve essere, in assenza di eccezioni o divieti, elettronica tramite Sdl.

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE: NON È ROTTURA INGIUSTIFICATA DELLE TRATTATIVE, RINVIARE LA FIRMA DI UN CONTRATTO A DOPO LE FERIE (CASS. CIV. ORDINANZA N. 18748 DEL 12 LUGLIO 2019)

Nel valutare se sia applicabile la clausola generale dell'art. 1337 c.c., il giudice di merito, dopo aver individuato il comportamento della parte che si assume contrario ai doveri di correttezza, deve altresì considerare l'idoneità di tale comportamento ad ingenerare nella controparte l'idea di una rottura ingiustificata delle trattative, valutazione nella quale non si può prescindere dal comportamento tenuto dalla parte adempiente.

La vicenda trova le sue origini nelle trattative contrattuali intercorse tra una società A e una società B, in merito alla stipula di un contratto di locazione avente ad oggetto un capannone. In particolare, la società A, proprietaria del capannone in parola, avrebbe dovuto concedere in locazione alla società B l'immobile.

La negoziazione proseguiva in totale normalità sino alla data del 30 luglio, ove la società B (promittente conduttrice) avrebbe richiesto di rinviare la sottoscrizione del contratto a dopo le ferie estive, chiedendo alla società A di convenire una data utile per la firma.

Recepita tale richiesta, la società A (promittente locatrice), ha valutato che la società B non avesse avuto un serio interesse alla stipula del contratto, ritenendo, pertanto, interrotte le trattative per colpa della società B medesima e decidendo di agire in giudizio per il risarcimento del danno, nei confronti di quest'ultima.

Di qui, la vicenda giudiziaria che si è articolata nelle seguenti fasi:

- il Giudice di primo grado ha ritenuto contrario a buona fede il comportamento della società B, riconoscendo in favore della Società A un risarcimento pari ad euro 19.000.
- il Giudice di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto l'importo di danno riconosciuto alla società A, ma confermando, in ogni caso, la responsabilità precontrattuale in capo a B.

Avverso alla decisione di corte d'appello è stato promosso ricorso in Cassazione.

la Suprema corte, in particolare, ha motivato contestando integralmente il ragionamento espresso dai giudici di merito.

Invero, i Giudici di legittimità hanno rilevato che:

- il contratto definitivo è stato inviato dalla Società A alla B in data in data 27 luglio del 2012 ;
- recepito il testo del contratto, la società B ha manifestato "impossibilità tecnica" del proprio presidente del Cda di essere presente per la firma quella stessa settimana, chiedendo di posticipare a subito dopo le ferie e proponendo una data utile,
- alla luce di tale richiesta, la società A ha subito replicato lamentando l'impossibilità di provvedere alla sottoscrizione del contratto nei tempi concordati, riservandosi di rivalutare, dopo le vacanze estive, il proprio interesse alla sottoscrizione.

Alla luce di quanto sopra, i Giudici di merito avrebbero erroneamente sussunto la vicenda sotto l'articolo 1337 c.c..

Per giurisprudenza consolidata, infatti, *"E' ormai acquisito che la responsabilità precontrattuale non è limitata al caso di rottura ingiustificata delle trattative, ma, consistendo l'art. 1337 c.c., in una clausola generale [...] può risultare da ogni comportamento sleale o contrario a correttezza che abbia significativamente inciso sulle trattative, e che può rilevare anche se il contratto si è poi in realtà concluso"*.

Nella fattispecie, la corte di merito ha ritenuto di attribuire alla richiesta di differimento della stipula la causa della interruzione delle trattative, senza però considerare che la richiesta medesima non è stata rifiutata dal promittente locatore, che si è solo ripromesso di valutarla dopo le ferie.

Difetta, dunque, nell'accertamento della corte di merito la valutazione dell'incidenza che quella richiesta di differimento ha avuto sull'interesse del creditore a stipulare e, inoltre, difetta la valutazione in merito al fatto che tale interesse sia stato realmente pregiudicato.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha cassato con rinvio alla corte di merito.

A cura di
Dott.ssa Alessandra Mosca

SOSPENSIONE FERIALE: FACCIAMO IL PUNTO

Come noto, ogni anno, anche per il processo tributario, sono automaticamente sospesi dal 1° agosto al 31 agosto i termini processuali.

Per l'effetto sono da ritenersi esclusi, salvo quanto nel prosieguo esposto, tutti i termini che hanno una dimensione solo amministrativa, come i termini per la notifica degli atti impositivi, i termini per le domande di rimborso e il termine di sessanta giorni entro cui, ricevuto il PVC, è possibile presentare le memorie difensive.

Per i termini entro cui occorre pagare le somme intimiate dall'atto impositivo occorre distinguere le fattispecie di cui si discute.

Se l'atto impositivo è una cartella di pagamento, un preavviso di fermo, una comunicazione di ipoteca o un'intimazione ad adempiere, la sospensione feriale non opera, in quanto la legge non fa riferimento alcuno al ricorso.

Trattandosi di cartella, occorre adempiere entro i sessanta giorni successivi alla notifica dell'atto, se invece si tratta di intimazione ad adempiere entro i cinque giorni successivi e così via.

Stesso dicasi per gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento emessi in tema di imposte d'atto, in cui, come riferisce la dottrina più attenta, se si analizzano i testi normativi di riferimento, si nota che occorre pagare entro i sessanta giorni successivi alla notifica (ma pure per avvisi di recupero di crediti d'imposta, che non menzionano il termine per il ricorso).

Può, nella misura in cui occorra pagare le somme mediante modello F24, trovare applicazione non la sospensione feriale in oggetto ma la "pausa estiva" dell'art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, secondo cui "gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

Di contro, se si tratta di accertamenti esecutivi, quindi di accertamenti emessi in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP ex art. 29 del DL 78/2010, gli importi intimati, per la totalità delle somme o per il terzo delle imposte, a seconda del fatto che si sia o meno presentato

ricorso, vanno pagate non entro sessanta giorni ma entro il termine per il ricorso.

Quindi, il termine per il pagamento delle somme, viene ad essere allungato per effetto della sospensione feriale.

Considerazioni analoghe vanno fatte per l'acquiescenza e per la definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97), in quanto il termine entro cui pagare le somme, che rappresenta il presupposto per fruire della definizione, coincide con quello per il ricorso.

Non ci sono poi dubbi sul fatto che la sospensione dei novanta giorni per la presentazione del ricorso, causata dalla domanda di accertamento con adesione, sia cumulabile con la sospensione feriale dei termini, siccome così sancisce in modo espresso l'art. 7-quater comma 18 del DL 193/2016.

Si tratta di una norma applicabile anche alle situazioni pregresse (Cass. 15 gennaio 2019 n. 745, C.T. Reg. Roma 7 giugno 2018 n. 3835/4/18), nonostante, purtroppo, sussistano sentenze, anche recenti, che continuano ad optare per l'impossibilità del cumulo, vista la dimensione solo amministrativa dell'accertamento con adesione (Cass. 15 marzo 2019 n. 7386).

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

Cassazione Civile, Sentenza n. 17834/2019

Sovraindebitamento: sempre possibile dilazionare il pagamento del credito ipotecario

La proposta di accordo può contemplare una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per i creditori privilegiati; ciò analogamente a quanto previsto dall'art. 186 bis, comma 2, lett. c) legge fallim. in tema di concordato preventivo in continuità aziendale. Tuttavia, è possibile prevedere il pagamento dei creditori privilegiati entro un termine più lungo di quello previsto dalla legge; in tal caso l'orizzonte temporale di soddisfacimento in misura superiore all'anno si compensa con l'attribuzione del diritto di voto sulla proposta di concordato, da commisurarsi alla perdita economica sofferta per effetto del ritardo..

Cassazione Civile, Sentenza 16780/2019

Revisione contabile: il perimetro del dovere di controllo del revisore

Quando il revisore contabile, nell'ambito della revisione del bilancio di una società di assicurazioni è chiamato ad esprimere il giudizio di correttezza sulla valutazione, compiuta dall'attuario revisore, circa l'adeguatezza delle riserve tecniche previste dalla normativa sulle predette società, e più in generale in ogni caso in cui il revisore contabile debba valutare i risultati di specifiche operazioni di verifica e controllo affidate ad organi di controllo endosocietari o a terzi incaricati dalla società oggetto della revisione, la verifica deve estendersi al controllo delle modalità con cui le predette operazioni specifiche sono state condotte e deve esplicitare il metodo valutativo utilizzato dal revisore, le operazioni in concreto compiute e le motivazioni del giudizio finale di adeguatezza o di non adeguatezza.

CTR Lecce, sentenza 15.4.2019, n. 1226/22/19

Prescrizione rimborso credito IVA

Il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale è soggetto al termine ordinario di prescrizione di 10 anni ex art. 2946, C.c. e non al termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/92.

CTP Salerno, sentenza 31.5.2019, n. 1558/14/19

Rinuncia all'eredità e debiti tributari

In presenza di debiti tributari del de cuius, l'accettazione dell'eredità è una condizione

imprescindibile ai fini dell'obbligo, in capo agli eredi, di adempiere all'obbligazione del dante causa. Di conseguenza, in caso di rinuncia all'eredità, l'erede non può essere chiamato a rispondere di detti debiti.



PRASSI

Provvedimento Agenzia Entrate 12.7.2019

Comunicazioni anomalia attività finanziarie estere

È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che stabilisce le modalità con le quali sono inviate le comunicazioni di anomalia collegabili all'omessa dichiarazione, per il 2016, delle attività finanziarie detenute all'estero e degli eventuali redditi percepiti. Il contribuente destinatario della comunicazione può regolarizzare gli errori / omissioni commesse mediante il ravvedimento, beneficiando della riduzione delle relative sanzioni.

Risposta interpello Agenzia 16.7.2019, n. 246

Pensionato trasferito all'estero

Il soggetto (pensionato) che ha stabilito la residenza fiscale all'estero (nel caso di specie, Spagna) ha diritto al rimborso delle imposte applicate dall'ente pensionistico italiano, presentando una specifica richiesta al Centro operativo di Pescara entro 48 mesi dalla data di versamento delle stesse. In base alla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Spagna, infatti, i trattamenti pensionistici corrisposti ad un residente di uno Stato contraente sono soggetti ad imposizione esclusivamente nello Stato di residenza del contribuente.

INIZIATIVE EDITORIALI ED ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

Lo Studio AC Avvocati e Commercialisti dedica ampie risorse allo sviluppo dell'attività di pubblicistica sia in termini editoriali sia mediante la partecipazione dei suoi professionisti come relatori a seminari e convegni di aggiornamento e formazione professionale specialistica.

In particolare, mediante contributi pubblicati sulle principali riviste legali e tributarie italiane, monografie e libri di approfondimento tematico, viene focalizzata l'attenzione sulle principali aree di attività dello Studio instaurando una dialettica costante tra formazione permanente, pratica professionale, condivisione della conoscenza.

Gli articoli e i contributi del Centro Studi, pubblicati sulle principali testate del settore (Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, Euroconference, Maggioli Editore, Fiscopiù, ...) sono raccolti nella sezione "Pubblicazioni" del nostro portale web:

<http://actaxlaw.com/pubblicazioni/>



AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare centrostudiac@actaxlaw.com; un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - AC News - All rights reserved
Il presente numero è consultabile sul sito internet (www.actaxlaw.com) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.